**della Commissione economia e lavoro**

**sull'iniziativa parlamentare 22 gennaio 2018 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci (ripresa da Michele Guerra) per il Gruppo della Lega dei Ticinesi "Modifica dell’art. 21 della legge sul turismo (LTur): i letti delle case secondarie non devono essere tassati a scopo turistico se non usati a tale scopo"**

# 1. L'INIZIATIVA E IL SUO OBIETTIVO

Nel gennaio 2018, l’ex collega e deputato Fabio Badasci - a nome della Lega dei Ticinesi - ha elaborato un’iniziativa parlamentare affinché i letti delle case secondarie siano tassati a scopo turistico, solo se *effettivamente* usati a tale scopo. Si chiede quindi un esonero dall’obbligo del pagamento forfettario (modificando la Legge sul turismo (LTur)) per i proprietari che usufruiscono personalmente della propria casa secondaria; la tassa rimarrebbe invece prevista per chi affitta, annualmente o almeno per 3 mesi, il proprio alloggio a terzi.

L’iniziativista era mosso nei suoi intenti ritenendo anacronistico l’attuale sistema di prelievo poiché, suo dire, i proprietari delle residenze secondarie si dedicano costantemente - soprattutto nei contesti di valle - alla manutenzione del territorio e del paesaggio.

Nel frattempo, l’iniziativa è stata ripresa dal collega Michele Guerra.

# 2. LA PROPOSTA NORMATIVA DELL'INIZIATIVA

Come già accennato, l’iniziativa intende modificare, per raggiungere i suoi scopi, l’art 21 cpv. 5 della LTur. Il tenore attuale del cpv in questione è il seguente:

*“I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a secondo dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.”*

La proposta, invece, propone quanto segue (in grassetto gli aspetti che differiscono dalla formulazione originale del cpv. 5):

*“I proprietari di appartamenti, di case di vacanza* ***o di camper e bungalow che affittano il proprio alloggio per più di tre mesi consecutivi allo stesso locatario sono tenuti a pagare un importo annuo fisso compreso tra fr. 15.-- e fr. 100.-- per posto letto****, a seconda dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dov’è ubicata la residenza”.*

Osserviamo come il criterio di assoggettamento sia piuttosto limitante, poiché occorre affittare la proprietà per più di tre mesi consecutivi al medesimo locatario. Si tratta di una condizione poco aderente alla realtà, poiché oggi la vacanza tipica coincide con un soggiorno di alcuni giorni fino a due o tre settimane. L’iniziativa, invece, fissa come l’affitto debba essere, in buona sostanza, stagionale; si può dunque facilmente intuire come l’esenzione possa toccare davvero moltissime residenze secondarie - producendo di riflesso importanti conseguenze finanziarie negative per le OTR.

# 3. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

L’atto parlamentare sembra a prima vista condivisibile poiché chiede che la tassa turistica sia applicata unicamente laddove l’utilizzo turistico è effettivo. Tuttavia, come visto precedentemente, quanto proposto limita parecchio l’applicabilità della tassa, poiché - se prendiamo l’esempio classico di un rustico - sono poche le circostanze in cui il medesimo locatario prende in affitto per almeno tre mesi la residenza secondaria.

Gli aspetti finanziari che ne conseguirebbero sono molto rilevanti: il messaggio del Consiglio di Stato (n. 8069 del 20 ottobre 2021) valuta come le mancate entrate raggiungerebbero un terzo dei ricavi delle Organizzazioni turistiche regionali. In termini percentuali, l’OTR più colpita sarebbe quella del Bellinzonese e Alto Ticino, mentre in cifre complessive quella del Lago Maggiore e Valli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OTR | Ricavi forfait residenze secondarie | Totale ricavi | Forfait in % dei ricavi totali OTR |
| Bellinzonese e Alto Ticino | 1'247'300 | 3'471'098 | 35.93 |
| Lago Maggiore e Valli | 4'484’198 | 14'524'790 | 30.87 |
| Mendrisiotto e Basso Ceresio | 347'065 | 1'130'350 | 30.70 |
| Luganese | 2'285’595 | 8'838'693 | 25.86 |
| Totale | 8'364’158 | 27’964'931 | 30.84 |

Oltre a considerazioni puramente finanziarie, conviene ragionare sulla destinazione finale dei forfait delle residenze secondarie (che in Ticino concernono oltre 31'000 oggetti tra case, appartamenti, rustici, eccetera), che sono una delle componenti della tassa di soggiorno. Quest’ultima, come definito dall’art. 21 cpv. 1 della LTur, sono destinate “*esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell’assistenza al turista, dell’informazione e dell’animazione*”. Più concretamente, parliamo di:

* manutenzione e la cura della rete dei sentieri escursionistici e ciclabili (MTB);
* infrastrutture e strutture fisiche così come manufatti a carattere turistico, o che abbiano il potenziale di diventarlo;
* progetti di sviluppo territoriale;
* progetti di studio per lo sviluppo turistico, sempre molto importanti quali incubatori di idee;
* sostegno alle manifestazioni – sia quelle di portata internazionale sia quelli decisamente più locali (rassegne, sagre, mercatini, corali…), in zone urbane e nelle Valli, che altrimenti faticherebbero a vedere la luce;
* info point sul territorio, nonché punti informativi spesso ubicati nei negozietti;
* gestione dell’informazione digitale e online.

Ciò significa che la tassa di soggiorno rientra nel circolo del territorio, a vantaggio dei turisti ma anche dei residenti e dei proprietari stessi. Parliamo sia di aspetti infrastrutturali - che spesso sono il vettore principale dello sviluppo turistico e dei posti di lavoro ad esso legati - sia di aspetti importanti per la vitalità del territorio, grazie al sostegno a moltissime attività grandi e piccole disseminate dai centri urbani alle cime delle Valli. Inoltre, la tassa di soggiorno consente di concedere sconti ai proprietari di residenze secondarie grazie alla *Guest Card* nel Bellinzonese e Alto Ticino, alla *Holiday Card* nel Luganese, alla *Welcome Card* (ora app *my Ascona-Locarno*) nella regione Lago Maggiore e Valli, e alla *Welcome Card* del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Se dovesse cadere una parte importante delle entrate dei forfait e dei relativi contributi comunali, le OTR si vedrebbero costrette a ridurre sensibilmente molti servizi che oggi assicurano. Servizi che, tra l’altro, durante i periodi pandemici abbiamo sfruttato se pensiamo all’offerta di sentieri – i quali richiedono particolare cura vista la loro estensione e i fenomeni metereologici violenti.

Il turismo in Ticino è senz’ombra di dubbio un settore economico molto importante. Crea posti di lavoro diretti e indiretti, ma non solo. Gli attori pubblici e privati si impegnano a valorizzare un territorio affinché sia una meta ambita di vacanza - in un mondo sempre più concorrenziale grazie alla qualità dei prodotti. Le tasse di soggiorno non sono dunque destinate al marketing, ma al miglioramento di quel che il turista - spesso i ticinesi stessi - vivono sul territorio. Ed è importante, molto importante, continuare a investire sul prodotto per non soffrire del gap tra l’immagine veicolata e la qualità effettiva e reale dell’offerta. Tutto ciò interessa anche i proprietari delle case secondarie, specialmente nelle valli, poiché durante il loro soggiorno possono anch’essi godere delle attività e delle infrastrutture turistiche, come peraltro confermato pure dal Tribunale federale, secondo cui il fatto di possedere una casa di vacanza costituisce un motivo oggettivo e sostenibile per porre a carico del proprietario una tassa di soggiorno.

# 4. LA GIUSTA APERTURA DEL CONSIGLIO DI STATO

Al di là delle considerazioni sulle necessità del turismo e delle molte attività legate ad esso, il Consiglio di Stato nel suo rapporto sull’iniziativa ha comunque ritenuto giusto sgravare i proprietari di residenze secondarie che contribuiscono alla salvaguardia del territorio e del paesaggio, con una modalità che evitasse di incidere troppo negativamente sul finanziamento delle OTR.

Un’apertura condivisa anche con l’iniziativista, il cui obiettivo non era semplicemente quello di abolire la tassa forfettaria, ma sgravare i proprietari di rustici nelle Valli che - oltre a tenere in vita questi edifici, spesso abbandonati all’incuria - si dedicano anche alla cura del paesaggio circostante. Per inquadrare dunque la portata di uno sgravio, il Governo ha proceduto con un’analisi in base al perimetro del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), incrociando i risultati con i dati a disposizione delle OTR. Questa verifica non ha permesso di giungere a una catalogazione precisa degli edifici. Ulteriori analisi con le Organizzazioni turistiche hanno però consentito di costatare che, già oggi, tre OTR su quattro utilizzano tariffe ridotte per le residenze secondarie ubicate in zone discoste, ovvero raggiungibili a non meno di 15 minuti a piedi dalla strada.

Il Consiglio di Stato è giunto quindi, d’intesa con l’allora Deputato Fabio Badasci, a proporre **l’applicazione generale dell’aliquota minima della tassa di soggiorno di
15 CHF annuali** **a tutte le residenze secondarie i cui mappali si trovano a più di
15 minuti[[1]](#footnote-1) a piedi da percorrere su sentiero dall’ultima strada carrozzabile, pubblica o privata che sia**. Ciò consente di andare incontro, modificando in maniera uniforma il cpv. 5 dell’art. 21 LTur, agli intenti dell’iniziativa senza tuttavia minacciare l’operatività delle OTR.

Una soluzione che convince anche Michele Guerra che ha ripreso l’atto parlamentare, nonché la Commissione economia e lavoro che intravvede in questa soluzione un adattamento normativo equilibrato, sensato e ragionevole.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Testo attuale | Proposta di modifica | Testo consolidato |
| Legge sul turismo (LTur) del 25 giugno 2014 |
| Art. 21 Tassa di soggiorno | **Art. 21 Tassa di soggiorno** | **Art. 21 Tassa di soggiorno** |
| 6I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a secondo dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza. | 6I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a seconda dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza. Agli appartamenti e alle case di vacanza che distano più di 15 minuti a piedi dall’ultima strada carrozzabile si applica l’aliquota minima di fr. 15.- per posto letto. | 6I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a secondoa dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza. Agli appartamenti e alle case di vacanza che distano più di 15 minuti a piedi dall’ultima strada carrozzabile si applica l’aliquota minima di fr. 15.- per posto letto. |

Affinché sia possibile adeguare il sistema di tassazione forfettaria nel corso dell’anno corrente, si prevede di applicare la modifica legislativa dal 1° gennaio 2023.

# 5. CONCLUSIONE

La Commissione economia e lavoro è dunque convinta della soluzione individuata dal Consiglio di Stato in sintonia con l’allora iniziativista, capace di assecondare gli obiettivi dell’atto parlamentare senza mettere in difficoltà la capacità delle Organizzazioni turistiche regionali nel sostenere le molte iniziative, infrastrutture e servizi garantiti sul territorio - a beneficio di tutti.

Si invita pertanto a sostenere la modifica di legge, e meglio dell’art. 21 cpv. 5, proposta nel messaggio del Consiglio di Stato e ripreso nel presente rapporto.

Per la Commissione economia e lavoro:

Alessandro Speziali, relatore

Ay - Balli - Bignasca - Censi - Dadò (con riserva) -

Forini - Isabella (con riserva) - Maderni - Minotti - Noi -

Ortelli P. - Passalia (con riserva) - Passardi - Tenconi

1. Il calcolo dei 15 minuti avviene secondo i criteri di SvizzeraMobile, che utilizza un determinato algoritmo nelle valutazioni di percorrenza dei sentieri ufficiali nazionali. Più in generale, la scelta di fissare a 15’ il tempo di percorrenza per l’applicazione della tassa forfettaria minima deriva da una ponderazione ragionevole dei vari interessi, che perdura da parecchi anni. [↑](#footnote-ref-1)